

**REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
con motivazione contestuale letta in udienza**

nel procedimento deciso all'udienza dell' 8 novembre 2019

PROMOSSO DA

BUONO Stefano (BNUSFN64E25A462G)

avv. Giuseppe Camaioni (C.F. CMNGPP75D14A462Q)
Via Galilei 9 - Ascoli Piceno

CONTRO

- **ALBERTANI Corporates Spa (P.I. 03536940178)**

avv. Laura Dallera (C.F. DLLLRA78M55D918Q)
Via Corsica 143 - Brescia

- **ALLEANZA Assicurazioni Spa (P.I. 10908160012)**

CONTUMACE

OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.

Conclusioni: come da verbale in data 8.11.2019.



**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

(artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)

Con ricorso depositato in data 6/3/2019 parte ricorrente ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta Albertani Corporates S.p.a. dal 21/3/2000 all'attualità; di avere aderito dall'1 aprile 2003 al fondo complementare pensionistico " Piano individuale pensionistico – Alleata Previdenza " n. 21770333, delegando il datore di lavoro a versare contributi al fondo prelevati dalla propria retribuzione e dalla quota annuale del t.f.r.; che il datore di lavoro era rimasto inadempiente non versando i contributi dal mese di ottobre 2012, per una somma complessiva di euro 10.328,27.

Formulava le seguenti conclusioni:

accertare e dichiarare il mancato versamento della somma indicata presso il predetto Fondo;
per l'effetto condannare la società Albertani Corporates S.p.a. a reintegrare la posizione individuale del ricorrente.

All'udienza di discussione fissata con decreto si costituiva la società convenuta, che contestava l'erroneità del conteggio operato dal ricorrente, riconoscendo l'omissione del versamento per un importo complessivo di € 7.945,62.

Alleanza Assicurazioni Spa, pur non costituendosi, faceva pervenire conteggi relativi alle somme ricevute dalla Albertani S.p.a.

Istruita documentalmente e discussa all'odierna udienza, la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.

Il ricorso è fondato (sebbene per un importo inferiore a quanto richiesto).

Vanno premessi brevi cenni sulla previdenza complementare, la quale è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 252/2005, ed ha la funzione di integrare la previdenza obbligatoria consentendo al lavoratore di destinare tutta la quota di TFR mensilmente maturata a favore di determinati fondi di natura privatistica con la precipua finalità di ottenere un miglior tasso di sostituzione del rapporto retribuzione-pensione.

L'adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 252/05); il lavoratore, infatti, entro sei mesi dall'assunzione può decidere di destinare le quote di TFR maturande ad una forma pensionistica complementare, oppure di lasciare il TFR in azienda.

Per l'ipotesi, per il vero non rara, in cui il lavoratore non compia alcuna scelta, il datore di lavoro è obbligato a trasferire il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dal CCNL di categoria(salvo accordi aziendali diversi).

Chiunque abbia aderito alla previdenza complementare è gravato di un onere suppletivo rispetto agli altri colleghi e/o lavoratori che, invece, hanno optato per l'accantonamento del TFR in azienda, ciò in quanto soltanto l'aderente è in grado di controllare la regolarità (o meno) della propria posizione contributiva ed ove si avveda di talune incongruenze od omissioni ben potrà attivarsi giudizialmente al fine di ottenere una tutela ampia e, dunque, il ripristino della propria posizione contributiva previdenziale in funzione di accantonamento del TFR.

In particolare occorre valutare se il lavoratore sia attivamente legittimato ad adire il Giudice al fine di ottenere la corresponsione delle somme che il datore di lavoro dovrebbe versare al fondo di previdenza complementare prescelto dal lavoratore e che invece non versi.

Bisogna allora interrogarsi sulla natura giuridica del rapporto trilaterale esistente tra lavoratore, datore di lavoro e fondo di previdenza complementare.

Ebbene ad avviso di questo Giudice deve ritenersi che il rapporto de quo vada inquadrato nella figura civilistica della delegazione di pagamento ex art. 1269 cc per le somme che il datore di lavoro dovrebbe versare a titolo di TFR al lavoratore e che invece trattiene per poi versarle al Fondo di previdenza complementare.

Il lavoratore delega il datore di lavoro ad eseguire un pagamento in favore del Fondo utilizzando come provvista quanto maturato dal lavoratore per TFR.

Pertanto il Fondo quale delegatario è certamente legittimato ad agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere la corresponsione delle somme trattenute, ma altresì non può escludersi che, in



caso di inerzia del Fondo nel recupero delle somme stesse, si possa attivare direttamente il lavoratore per far valere il proprio diritto al pagamento delle quote di TFR non versate.

Il pagamento effettuato dal datore di lavoro delegato è adempimento dell'obbligazione previdenziale del lavoratore nei confronti del Fondo. Il lavoratore la adempie tramite l'istituto della delegazione di pagamento a mezzo del proprio datore di lavoro, sicché con un unico versamento si estinguono due distinte obbligazioni, quella del datore di lavoro verso il lavoratore e quella del lavoratore verso il Fondo. Tuttavia se l'obbligazione non viene adempiuta dal delegato, il credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro non si estingue, ma egli resta titolare del proprio diritto al pagamento delle quote di TFR nell'ambito del rapporto di lavoro in ragione della esecuzione della prestazione lavorativa.

Pertanto nel caso di specie, in cui è incontestato l'omesso versamento al fondo " Piano individuale pensionistico – Alleata Previdenza "delle somme trattenute al lavoratore, lo stesso rimane creditore nei confronti del datore di lavoro della somma corrispondente alle quote di TFR il cui versamento al Fondo è stato omesso.

Pertanto le somme dovute a titolo di TFR rimaste in azienda in quanto indebitamente trattenute dal datore di lavoro senza mai essere versate al Fondo, debbono ora essere versate.

Dunque il Buono è creditore nei confronti della società presso cui lavora della somma, riconosciuta da controparte e ricavabile dalle buste paga a disposizione, di euro 7.945,62.

Deve, pertanto, condannarsi la società convenuta Albertani Corporates S.p.a. a versare al Fondo indicato la contribuzione dovuta, nella misura, ammessa dal debitore ed incontestata, di € 7.945,62, oltre interessi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo

P. Q. M.

Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 6/3/2019 da Buono Stefano, così provvede:

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato l'inadempimento di Albertani Corporates S.p.a. nel versamento della quota del t.f.r. al Fondo " Piano individuale pensionistico – Alleata Previdenza " n. 21770333 nell'interesse del ricorrente, condanna la predetta società a versare in favore del fondo de quo la contribuzione dovuta nella misura di euro 7.945,62, oltre agli interessi nella misura legale, dal dovuto al soddisfo;
2. condanna altresì la società convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente dei 2/3 delle spese e competenze del giudizio, che liquida per l'intero in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori, se dovuti e come per legge.

Così deciso in Ascoli Piceno in data 8.11.2019.

IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Raffaele Agostini)

